

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Obblighi del detentore per quanto concerne la manutenzione del sistema antinquinamento di veicoli OBD: nuova regolamentazione	
Testo in vigore	Modifiche proposte
<p>Art. 59a Obblighi del detentore</p> <p>¹ Gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione. Sono esenti da tale obbligo gli autoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1976, i carri di lavoro agricoli, nonché i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari.</p> <p>² Sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico (art. 35 OETV), entro i termini seguenti:</p> <p>a. per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velo-</p>	<p>Art. 59a Obblighi del detentore</p> <p>¹ Agli autoveicoli immatricolati in Svizzera si applica l'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 35 OETV). Ne sono esenti:</p> <p>a. gli autoveicoli provvisti di un sistema di diagnosi «On Board» riconosciuto (sistema OBD);</p> <p>b. gli autoveicoli equipaggiati di motore ad accensione comandata, il cui genere di costruzione permette velocità massime inferiori a 50 km/h nonché gli autoveicoli pesanti equipaggiati di motore ad accensione comandata;</p> <p>c. i carri di lavoro agricoli;</p> <p>d. gli autoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1976;</p> <p>e. i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari.</p> <p>^{1bis} Un sistema OBD è riconosciuto quando dispone di un indicatore di funzionamenti errati e di un'interfaccia diagnostica che soddisfano almeno i seguenti requisiti:</p> <p>a. direttiva n. 70/220/CEE nel tenore della direttiva n. 98/69/CE;</p> <p>b. direttiva n. 2005/55/CE nel tenore della direttiva n. 2005/78/CE;</p> <p>c. prescrizioni equivalenti (ad es. US-OBD II).</p> <p>² Sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore di un veicolo sottoposto all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico (art. 35 OETV), entro i termini seguenti:</p> <p>a. <i>Testo in vigore</i></p>

<p> città massime di 50 km/h e oltre: – senza catalizzatore: ogni 12 mesi – con catalizzatore: ogni 24 mesi </p> <p> b. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di oltre 30 km/h: ogni 24 mesi </p> <p> c. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 30 km/h e meno: ogni 48 mesi </p> <p> ³ Il detentore cura affinché il suo veicolo sia provvisto di un documento di manutenzione del sistema antinquinamento munito delle iscrizioni prescritte (art. 35 cpv. 4 OETV). </p> <p> ⁴ Il conducente deve sempre portare seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo su richiesta agli organi incaricati del controllo. </p> <p> ⁵ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i particolari. </p>	<p> b. <i>Testo in vigore</i> </p> <p> c. <i>Testo in vigore</i> </p> <p> ³ Per i veicoli sottoposti all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento, il conducente è tenuto a portare seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e a presentarlo, su richiesta, agli organi incaricati del controllo. </p> <p> ⁴ Per i veicoli provvisti di un sistema OBD riconosciuto, se la spia di controllo del sistema OBD indica un difetto dell'equipaggiamento rilevante in materia di gas di scarico, il detentore è tenuto, entro un mese dalla prima volta che si è presentato il problema, a far controllare e riparare il veicolo. </p> <p> ⁵ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i particolari. </p>
--	--

Commento:

I sistemi OBD prescritti sui veicoli moderni non giustificano più di imporre ai detentori di veicoli l'obbligo di far eseguire, oltre ai controlli successivi ufficiali, verifiche sistematiche dell'equipaggiamento rilevante in materia di gas di scarico (manutenzione del sistema antinquinamento in un'autofficina). Dopotutto, ogni anno questi controlli costano ai detentori più di 70 mio. di franchi e non comportano vantaggi rilevanti per l'ambiente.

I sistemi OBD riconosciuti sono definiti al capoverso 1^{bis}.

Ora il detentore di un veicolo OBD dovrà garantire un controllo e, se occorre, una riparazione in un'autofficina solo se la spia di controllo del sistema OBD indicherà un difetto dell'equipaggiamento rilevante in materia di gas di scarico (nuovo obbligo sancito dal cpv. 4).

Per i veicoli sprovvisti di un sistema OBD l'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento resta valido.

Se nel corso di controlli della circolazione stradale si constata che la spia del sistema OBD è illuminata, si può obbligare il detentore a far esaminare e riparare il veicolo oppure si può ordinare un controllo successivo dei gas di scarico (cfr. art. 36 cpv. 3 OETV). La spia illuminata non comporterà alcuna sanzione; d'altronde, già attualmente il detentore di un veicolo che presenta difetti rilevanti in materia di gas di scarico non soggiace ad alcuna sanzione (multa disciplinare o denuncia),

purché la manutenzione del sistema antinquinamento sia eseguita entro il termine convenuto.
I controlli successivi dei gas di scarico da parte delle autorità di esecuzione nell'ambito dei controlli successivi periodici e innanzi la prima messa in circolazione restano validi anche per i veicoli OBD e saranno completati con esigenze specifiche (cfr. art. 36 cpv. 2 OETV).